SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 17 DICEMBRE 1981 [1]

Procedimento penale a carico di Albert Clément, Gérard Ces ed altri (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Parigi)

«Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — taglio dei vini»

Causa 2/81

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Taglio dei vini importati da paesi terzi — Divieto — Vini destinati all'acetificio — Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 816/70, art. 26, n. 4)

L'art. 26, n. 4, del regolamento n. 816/70, il quale vieta il taglio dei vini importati da paesi terzi, si inserisce in un complesso di disposizioni relative al taglio di vini destinati ad essere messi in commercio per il consumo umano diretto, e va di conseguenza interpretato nel senso che esso concerne i vini che hanno la stessa destinazione, ad esclusione dei vini destinati alla produzione di aceto.

Nel procedimento 2/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Parigi (XI sezione penale) nel procedimento penale dinanzi ad esso promosso nei confronti di

ALBERT CLÉMENT, GÉRARD CES ED ALTRI,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 26, n. 4, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1),

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Prima Sezione)

composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: S. Rozès;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. I sigg. Clément e Ces, negozianti in vini, sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi con l'imputatzione di aver «importato merci proibite, senza dichiarazione, servendosi di fatture, certificati o altri documenti falsi, inesatti, lacunosi e non pertinenti», reato contemplato dall'art. 426, n. 3, del Codice doganale francese.

Agli imputati si fa carico di aver importato dai Paesi Bassi, tra il 19 ottobre 1970 e il 3 agosto 1971, 20 834,32 hl di vino «per fabbricare aceto», per un valore in dogana di 1 316 056 FF, in base a documenti di transito comunitario interno, modello «T 2», rilasciati dalle autorità olandesi, nonché di aver dichiarato che la merce era originaria del paese di provenienza, mentre avrebbe dovuto dichiararsi originaria «di paesi terzi».

Le partite in questione erano costituite da vini greci ed algerini, importati nei Paesi Bassi prima del 1° giugno 1970 (data di entrata in vigore della disciplina comunitaria di cui si discute nella fattispecie), e miscelati tra loro in un magazzino di Amsterdam.

L'amministrazione francese delle dogane si è richiamata, a sostegno della sua denuncia, all'art. 26, n. 4, del regolamento n. 816/70. A suo giudizio i vini destinati alla fabbricazione di aceto vanno equiparati, sotto questo punto di vista, ai vini da pasto.

2. A norma del 12° considerando del regolamento n. 816/70, «... una definizione precisa dei prodotti, in particolare

del vino da pasto, rientranti nel campo d'applicazione del regolamento è indispensabile ai fini di un'applicazione efficace dello stesso; ... il rispetto delle norme stabilite per la produzione di vini da pasto può essere controllato soltanto all'interno della Comunità e ... la denominazione "vino da pasto" dev'essere pertanto riservata ai prodotti raccolti nel territorio di quest'ultima».

Il 15° considerando precisa che «il taglio è una pratica enologica corrente e ..., tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso».

L'art. 26, n. 4, del regolamento dispone che:

«Sono vietati il taglio di un vino importato con un vino della Comunità e il taglio nel territorio della Comunità di un vino importato con un altro vino importato, salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, paragrafo 2, del Trattato».

I nn. 1, 2 e 3 dello stesso articolo recitano:

«1. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da pasto soltanto i prodotti del taglio tra vini da pasto e di vini da pasto con vini atti a diventare vini da pasto, purché i vini atti in questione abbiano una gradazione alcolometrica naturale totale non superiore a 17°.

2. Il taglio di un vino atto a diventare vino da pasto di una determinata zona viticola con un vino da pasto di un'altra zona viticola può dare vino da pasto soltanto se l'operazione ha luogo nella zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da pasto.

Il taglio tra vini atti a diventare vini da pasto è autorizzato soltanto se essi provengono da una stessa zona viticola e se il taglio ha luogo in tale zona.

3. Il taglio di un vino atto a diventare vino da pasto bianco o di un vino da pasto bianco con un vino atto a diventare vino da pasto rosso o con un vino da pasto rosso non può dare vino da pasto.

Questa disposizione non osta tuttavia, in taluni casi che sono da determinare, al taglio di un vino atto a diventare un vino da pasto bianco o di un vino da pasto bianco con un vino atto a diventare un vino da pasto rosso, o con un vino da pasto rosso, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da pasto rosso».

A norma del n. 4, al divieto sancito da questa disposizione sono state apportate deroghe ad opera dei regolamenti successivi, alcuni dei quali — peraltro — non sono più in vigore:

— il regolamento della Commissione 29 maggio 1970, n. 1021, che autorizza il taglio di un vino importato con un altro vino importato (GU L 118, pag. 19) e il regolamento della Commissione 20 luglio 1970, n. 1430, relativo ai vini importati in provenienza dall'Algeria (GU L 159, pag. 18); questi regolamenti miravano ad autorizzare gli Stati membri a con-

servare, durante un periodo transitorio, il regime nazionale vigente;

— il regolamento del Consiglio 26 maggio 1970, n. 959, che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati (GU L 115, pag. 6); il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 352 (GU L 54, pag. 93) ha prorogato questa deroga fino al 30 giugno 1979;

— il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), che, all'art. 43, n. 4, ammette il taglio nelle zone franche, a condizione che il prodotto così ottenuto sia destinato ai paesi terzi.

3. Pur condividendo il punto di vista dell'amministrazione doganale circa il divieto di miscela di vini da pasto provenienti da paesi terzi, il Tribunal de grande instance di Parigi (XI sezione penale) per contro ha ritenuto che, trattandosi di vini destinati alla fabbricazione di aceto, era necessario risolvere una questione interpretativa del diritto comunitario. Poiché la soluzione della controversia dipende da detta interpretazione, con sentenza 24 gennaio 1980 detto Tribunale ha deciso di soprassedere a statuire sul reato e di sottoporre alla Corte la questione

«se l'art. 26, n. 4, del regolamento comunitario 28 aprile 1970, n. 816, si applichi ai vini destinati alla fabbricazione d'aceto».

La sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte il 12 gennaio 1981.

I sigg. Clément e Ces, rappresentati dall'avv. J.-P. Karsenty, del foro di Parigi, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal suo agente, sig. T. Le Roy, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo agente sig. J. C. Séché, hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha però posto dei quesiti al Clément e alla Commissione.

Con ordinanza 13 maggio 1981 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del suo regolamento di procedura, ha deciso di attribuire la causa alla Prima Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. I sigg. *Clément e Ces,* imputati nella causa principale, sostengono che il divieto sancito dall'art. 26, n. 4, del regolamento n. 816/70 non può venir applicato nella fattispecie, poiché i prodotti in questione sono stati messi in libera pratica all'interno della Comunità prima che entrasse in vigore detto regolamento che, in ogni modo, non si applica ai vini per la fabbricazione di aceto.

Risulta dall'art. 5 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1) che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un'impresa autorizzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o

che rappresenti una fase importante della fabbricazione. Orbene, l'operazione sostanziale costituita dalla miscelatura dei vini si è svolta nei Paesi Bassi.

Risulta dalla relazione sulle indagini svolte dalle autorità doganali olandesi che «tutti i vini di cui è composto il prodotto esportato erano già nel nostro paese prima che entrasse in vigore la disciplina comunitaria relativa al mercato vinicolo». Le operazioni di cui trattasi sono dunque lecite e non possono venir colpite da un divieto applicato retroattivamente. Se la Corte dichiarasse che va applicato il divieto di cui all'art. 26, n. 4, del regolamento n. 816/70, siffatta pronuncia si risolverebbe nel privare il paese esportatore di una merce della facoltà — che gli spetta — di stabilire l'origine della merce, a vantaggio del paese importatore o, quanto meno, nel creare il pericolo di divergenze tra le due autorità nazionali, in contrasto coi principi sanciti dal Trattato. Se le operazioni di miscelatura fossero state viziate da irregolarità, sarebbe spettato alle autorità olandesi provvedere a colpire dette infrazioni.

L'analisi del regolamento litigioso consente di stabilire in modo incontestabile che il divieto sancito dall'art. 26, n. 4, si applica solo ai vini da pasto, che si contrappongono così ai vini industriali per la fabbricazione di aceto. In particolare il titolo IV, in cui rientra la disposizione litigiosa, definisce le «regole relative a talune pratiche enologiche e alla immissione al consumo» e i vari paragrafi di detto articolo trattano solo del taglio dei vini da pasto con altri vini da pasto e dei vini da pasto con altri idonei a produrre vini da pasto. Se la Corte stabilisse che il n. 4 si applica ai vini per la fabbricazione di aceto, sarebbe questa l'unica disposizione, per quel che riguarda il taglio contemplato in detto articolo, che non si applicherebbe solo ai vini da pasto.

2. Il *Governo francese* ritiene che la soluzione da fornire alla questione sottoposta alla Corte debba essere positiva, nel senso che i vini ottenuti mediante taglio non possono venir introdotti nella Comunità come vini ai sensi del regolamento n. 816/70.

Il divieto di taglio di cui all'art. 26, n. 4, di detto regolamento vale per i vini indipendentemente dalla loro destinazione, salvoché questi rientrino in una delle ipotesi di deroga contemplate dai regolamenti nn. 1021/70 e 1430/70, ma nella fattispecie questa possibilità va esclusa. Si desume infatti inequivocabilmente dal regolamento n. 816/70 che la definizione del vino e del taglio si impernia sul criterio dell'origine (comunitaria) dei prodotti in questione e non sulla loro destinazione.

A norma del regolamento n. 816/70 il vino è un «prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve» (allegato II, n. 7). Per contro l'aceto è definito (allegato II, n. 16) come prodotto «ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l. Questa fase del ciclo di trasformazione del vino in aceto («fermentazione acetica») si è verificata dopo l'importazione del vino in Francia e quindi

— fino a quel momento — il prodotto in questione, che non era ancora trasformato, è rimasto «vino» ai sensi della disciplina comunitaria, agricola e doganale.

I prodotti litigiosi sono inoltre stati importati classificandoli nella voce doganale 22.05 C-Ib, il che dimostra che sono vini e non aceto (voce 22-10). Il diritto comunitario doganale, su questo punto, è perfettamente parallelo alle disposizioni in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo: non vi è alcuna voce che comprenda i «vini per la fabbricazione di aceto», nozione che peraltro non corrisponde ad alcuna fase tecnica del ciclo di produzione.

Il Governo francese si dichiara incompetente a giudicare la legittimità dell'operazione di taglio, effettuata ad Amsterdam, sotto il profilo della disciplina olandese, che esso ignora. Esso ricorda comunque che l'art. 1 del regolamento n. 1021/70 prescriveva che potevano essere tagliati solo «vini rossi (bianchi o rosati) con vini rossi (bianchi o rosati)», obbligo che non è dimostrato, nella fattispecie, essere stato osservato nelle operazioni di cui trattasi, e ricorda ancora che a norma dell'art. 2, n. 1, 2° comma, dello stesso regolamento i miscugli così ottenuti potevano venir riesportati solo fino al 31 dicembre 1970, mentre dagli antefatti della controversia risulta chiaramente che le partite di cui trattasi sono state spedite in Francia tra il 19 ottobre 1970 e il 3 agosto 1971.

Per contro è patente l'illegittimità dell'importazione in Francia dei miscugli in questione. Infatti l'art. 306 del Codice dei vini e l'ordinanza 12 settembre 1967, n. 67.768, stabiliscono il principio che «i vini originari dell'estero o provenienti dall'estero (ad eccezione degli Stati membri della Comunità) vanno conservati senza taglio né miscela», eccezion fatta per la deroga di cui all'ordinanza del 1967, in virtù della quale il taglio può esser usato come metodo enologico per due soli scopi: il taglio di vini francesi con vini algerini esclusivamente e per un periode limitato (modernizzazione o riconversione della produzione vinicola: identica finalità del regolamento n. 1430/70) e la preparazione degli aperitivi soggetti al regime fiscale degli alcolici, rimanendone escluse tutte le altre finalità industriali (impiego che rientra nella sfera della deroga contemplata dal regolamento n. 1021/70). Orbene, la prima ipotesi descritta non può consentire l'importazione in Francia di un vino tagliato ad Amsterdam e, in secondo luogo, lo Stato francese, a quel tempo, non si è avvalso della deroga contemplata dal regolamento n. 1021/70 per un uso industriale come quello dichiarato dagli imputati: fabbricazione d'aceto.

3. Secondo la *Commissione*, la differenza di regime per il taglio dei vini destinati al consumo umano prodotti rispettivamente nella Comunità o in paesi terzi si spiega col fatto che il controllo esercitato dalle autorità nazionali sui primi consente di accertare che essi presentino realmente i requisti prescritti dalla disciplina comunitaria, mentre gli altri non offrono necessariamente le stesse garan-

zie, in quanto non si conformano a criteri di qualità comuni e non sono soggetti ad un controllo similare da parte delle autorità nazionali. Le garanzie inerenti alla qualità di ogni singolo vino rischierebbero dunque di perdere la loro validità se i vini fossero mescolati.

È fondamentale mantenere e migliorare il livello di qualità dei prodotti destinati al consumo, nonché orientare verso altri impieghi, come la distillazione e la produzione di aceto di vino, quelli che non raggiungono un livello qualitativo adeguato. Così si spiega la distinzione netta operata dalla disciplina comunitaria tra i vini offerti o forniti per il consumo umano diretto e gli altri. Per questo motivo il titolo IV del regolamento n. 337/79 contempla le «regole relative a talune pratiche enologiche e all'ammissione al consumo» e, più esplicitamente ancora, l'art. 48, n. 3, lett. a) dello stesso regolamento (art. 28 del regolamento n. 816/70) stabilisce che un vino «non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 10 a 16 dell'allegato II, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione».

L'art. 43 del regolamento n. 337/79, pur se non menziona espressamente i vini destinati al consumo umano diretto, si applica solo a questi: esso è inserito nel titolo IV summenzionato, che riguarda l'ammissione al consumo, e concerne in realtà solo vini (vini da pasto, vini idonei a produrre vini da pasto) destinati al consumo umano. Le precauzioni prese con questa disposizione per conservare la qualità dei vini tagliati divengono superflue qualora detti vini vengano impiegati per la distillazione o per la fabbricazione di aceto. Nulla giustifica inoltre, trattandosi di vini mescolati per la fabbricazione di aceto, un divieto speciale che colpisca i soli vini importati dai paesi terzi. Il divieto di taglio prescritto nei loro confronti è dovuto alla difficoltà di controllarne la qualità a miscela avvenuta, quindi il solo parametro di controllo della qualità perde il suo valore se i vini non sono destinati al consumo umano diretto.

III — Fase orale

I sigg. Clément e Ces, con l'avv. J.-P. Karsenty, del foro di Parigi, il Governo francese, rappresentato dal sig. A. Carnelutti, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. C. Séché, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 luglio 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 novembre 1981.

In diritto

1 Con sentenza 24 gennaio 1980, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 1981, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto a questa Corte, in

forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 26, n. 4, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1).

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso, su denuncia dell'amministrazione della dogana, nei confronti dei sigg. Albert Clément e Gérard Ces con l'imputazione di aver «importato merci proibite, senza dichiarazione, servendosi di fatture, certificati o altri documenti falsi, inesatti, lacunosi e non pertinenti».

3 Agli imputati si fa carico di aver importato dai Paesi Bassi, tra il 19 ottobre 1970 e il 3 agosto 1971, vini destinati alla fabbricazione di aceto, in base a documenti di transito comunitario interno, modello «T 2», rilasciati dalle autorità olandesi, e di aver dichiarato che essi erano originari del paese di provenienza, mentre avrebbero dovuto essere dichiarati originari «di paesi terzi».

4 Dalla sentenza di rinvio risulta che i vini di cui trattasi erano vini greci ed algerini, importati nei Paesi Bassi anteriormente al 1° giugno 1970 (data di entrata in vigore del suddetto regolamento del Consiglio) e miscelati tra loro nei Paesi Bassi. Questi vini erano in libera pratica nei Paesi Bassi e venivano venduti da una ditta olandese alle ditte francesi Albert Clément e Gérard Ces, che li importavano in Francia dichiarando che erano destinati alla fabbricazione di aceto.

5 L'art. 26, n. 4, del citato regolamento n. 816/70, concernente il vino proveniente da paesi terzi, stabilisce che «sono vietati il taglio di un vino importato con un vino della Comunità e il taglio nel territorio della Comunità di un vino importato con un altro vino importato, salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato».

6 Il regolamento della Commissione 29 maggio 1970, n. 1021, (GU L 118, pag. 19), autorizzò il taglio di vini importati fino al 31 dicembre 1970 nel

territorio degli Stati membri che si fossero avvalsi dell'autorizzazione concessa in via transitoria. Tuttavia, in forza dell'art. 2 di tale regolamento, i vini derivati da questi tagli potevano essere messi in commercio solo nel territorio dello Stato membro in cui erano stati tagliati e fino al 31 dicembre 1970 nel territorio degli altri Stati membri che avevano usufruito dell'autorizzazione accordata in via transitoria. È assodato che la Francia non si è avvalsa di questa autorizzazione.

7 Gli imputati hanno sostenuto dinanzi al giudice nazionale che l'art. 26, n. 4, del regolamento n. 816/70 non si applicava ai vini destinati alla fabbricazione di aceto.

8 Di conseguenza il giudice nazionale ha sollevato la questione pregiudiziale «se l'art. 26, n. 4, del regolamento comunitario 28 aprile 1970, n. 816, si applichi ai vini destinati alla fabbricazione di aceto».

9 Prima di esaminare la questione è opportuno constatare che dalle informazioni fornite alla Corte nel corso del procedimento risulta che i vini destinati alla fabbricazione di aceto importati in Francia sono oggetto di una particolare dichiarazione in dogana e sono sottoposti a controllo doganale fino al momento della loro trasformazione in aceto. Questi controlli consentono quindi di escludere che tali vini siano messi in commercio per il consumo umano diretto.

10 Per risolvere detta questione, bisogna esaminare la struttura generale dell'art. 26 del regolamento. Il n. 1 stabilisce che in caso di taglio, e fatte salve le disposizioni dei numeri seguenti, sono vini da pasto soltanto i prodotti del taglio tra vini da pasto, purché questi ultimi abbiano una gradazione alcolica naturale non superiore a 17°. Il n. 2 dispone che il taglio di un vino atto a diventare vino da pasto di una determinata zona viticola con un vino da pasto di un'altra zona viticola può dare vino da pasto soltanto se l'operazione ha luogo nella zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da pasto. Il taglio tra vini atti a diventare vini da pasto è autorizzato soltanto se essi provengono dalla stessa zona viticola e se il taglio ha luogo in tale zona.

11 Il n. 3 aggiunge che il taglio di un vino atto a diventare vino da pasto bianco o di un vino da pasto bianco con un vino atto a diventare vino da pasto rosso o con un vino da pasto rosso non può dare vino da pasto, salvo che in taluni casi da determinare, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da pasto rosso.

12 Le denominazioni «vino atto a diventare vino da pasto» e «vino da pasto» che figurano in questi tre paragrafi, nonché nel n. 6, che riguarda le modalità di applicazione dell'art. 26, sono, in base all'allegato II del regolamento, riservate ai vini prodotti nella Comunità.

13 Il n. 4, che riguarda il taglio di vini importati, si inserisce quindi in un complesso di disposizioni relative al taglio di vini destinati ad essere messi in commercio per il consumo umano diretto, e deve, di conseguenza, essere interpretato nel senso che esso concerne i vini che hanno la stessa destinazione, con esclusione dei vini destinati alla fabbricazione di aceto.

14 Tale interpretazione è corroborata dagli artt. 27 e 28 del regolamento. In base all'art. 27, il vino non conforme alle definizioni di «vino atto a diventare vino da pasto» e «vino da pasto» e che provenga da vitigni di cui all'art. 16 (vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità) può essere impiegato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione. L'art. 28 stabilisce, dal canto suo, che, fatta eccezione per i vini liquorosi e i vini spumanti, i vini importati possono essere consegnati per il consumo umano diretto solo a determinate condizioni (n. 1) e che i vini importati diversi da quelli di cui al n. 1 possono essere adibiti soltanto agli impieghi ammessi per i vini comunitari corrispondenti.

15 La questione del giudice a quo va pertanto risolta nel senso che l'art. 26, n. 4, del regolamento non si applica ai vini destinati alla fabbricazione di aceto.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Parigi, con sentenza 24 gennaio 1980, dichiara:

L'art. 26, n. 4, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1), non si applica ai vini destinati alla fabbricazione di aceto.

Bosco O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione

G. Bosco